



PARERE MOTIVATO
n. 27 in data 01 Febbraio 2016

Oggetto: **Comune di Campolongo Maggiore (VE). Verifica di assoggettabilità per l'adozione variante al Piano degli Interventi (PI) relativo all'accordo di pianificazione tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art.6 della L.R.11/2004 - Comparto Callegaro – Sorgato.**

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 01 febbraio 2016 come da nota di convocazione in data 29 gennaio 2016 ns. prot. reg. 35509;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla Ditta proprietaria Callegaro Catia con pec acquisita al prot. regionale n. 467741 del 17/11/2015 relativa alla Verifica di assoggettabilità per l'adozione variante al Piano degli Interventi (PI) relativo all'accordo di pianificazione tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art.6 della L.R.11/2004 - Comparto Callegaro – Sorgato nel Comune di Campolongo Maggiore;

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 13 pec del 18/12/2015 acquisita al prot. regionale n. 521108 del 22/12/2015:

Vista la documentazione inerente la pratica in oggetto, dal punto di vista igienico-sanitario, si evidenzia che la realizzazione di quanto in progetto comporta una notevole riduzione delle superfici permeabili verdi a favore di quelle semi-permeabili, impermeabili e degli edifici, ritenendo, pertanto, che l'impatto sull'ambiente non possa essere considerato favorevole, nonostante le misure di contenimento previste, così come non sembra essere stato valutato l'aumento del traffico veicolare che la realizzazione del progetto inevitabilmente determinerà.

Si ritiene opportuno, pertanto, rivalutare gli aspetti suesposti, ad esempio non realizzando parcheggi interrati e aumentando le superfici a verde al fine di mitigare l'impatto ambientale.

- Arpav Dipartimento di Venezia pec prot. n. 125903 del 22/12/2015 acquisita al prot. regionale n. 524031 del 23/12/2015:

In relazione a quanto in oggetto il Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia invia il seguente contributo partecipativo sul documento Rapporto Ambientale Preliminare, relativo al procedimento di V.A.S. per il comparto Callegaro – Sorgato in Comune di Campolongo Maggiore.

In generale, rispondendo a quanto previsto dalla procedura di verifica di assoggettabilità, l'intervento descritto si configura in linea con la pianificazione generale regionale, provinciale e comunale vigente. Il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato non descrive però alcuni dei contenuti previsti dall'All. VI del D. Lgs. 4/2008 e che dovranno essere inseriti nel Rapporto Ambientale definitivo; in particolare, nel documento ricevuto non si delineano in modo opportuno lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione del progetto in questione.

Si evidenzia inoltre che, pur ritenendo impatti transitori quelli legati alle fasi di cantierizzazione, risulta fondamentale che siano in ogni caso adottate tutte le misure volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente dell'intervento proposto.

Si forniscono di seguito informazioni ed osservazioni su possibili impatti sull'ambiente legati alla realizzazione delle opere, da tenere in considerazione.

**Stato dell'ambiente**

Considerando che la documentazione prodotta deve contenere dati il più possibile aggiornati e coerenti per poter trarre le adeguate conoscenze e considerazioni, si fa presente che detti dati ambientali sono a disposizione sul sito ARPAV www.arpav.veneto.it, che riporta documenti di sintesi e dati recenti, fino agli anni 2013-2014 per tutte le principali componenti/matrici ambientali.

Matrice Atmosfera

In generale non si evincono particolari interferenze del progetto verso questa matrice, ad esclusione della fase di cantierizzazione per la quale, come detto, sono da adottare tutte le precauzioni e mitigazioni del caso (v. presenza di mezzi operativi, produzione di polveri e di gas di scarico, ecc.). Detti effetti sembrano comunque modesti, limitati nel tempo e reversibili ed il livello di impatto atteso sembra poter essere definito basso-trascurabile.

In riferimento ai contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare esaminato, si ricorda che, per l'aggiornamento dei riferimenti normativi relativi alla Qualità dell'Aria, in Italia vige il D. Lgs. 155/10, attuazione della direttiva 2008/50/CE. Tale Decreto Legislativo, in vigore dal 30 settembre 2010, costituisce una sorta di testo unico sulla qualità dell'aria ed abroga la normativa previgente (D.Lgs.351/99, DM 60/2002, D.Lgs.183/2004, D.Lgs.152/2007, DM 261/2002).

Si fa inoltre presente che il testo definitivo dovrà contenere una più opportuna descrizione dello stato attuale della qualità dell'aria nell'area interessata dal Piano. A tal fine, si invita a completare e/o aggiornare le informazioni contenute nel documento ricevuto, facendo riferimento ai seguenti link presenti sul sito internet dell'Agenzia:

- rapporti annuali sulla qualità dell'aria in Provincia di Venezia, fino al 2014 (<http://www.arpav.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-venezia>);
- nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale (<http://bur.regione.veneto.it/BurServices/Pubblica/DettaglioDer.aspx?id=243420>);
- stime a livello comunale dei principali macroinquinanti derivanti dalle attività naturali ed antropiche riferite al 2010 (<http://www.arpav.veneto.it/temi-ambientali/aria/emissioni-di-inquinanti/inventario-emissioni>).

Si ritiene infine di utilità l'approfondimento, con una specifica stima quantitativa, dell'aumento delle emissioni in atmosfera correlate agli impianti di riscaldamento/condizionamento delle nuove residenze. A questo proposito si ricorda che dal punto di vista della qualità dell'aria il riscaldamento a legna in piccoli apparecchi allo stato delle attuali tecnologie è sfavorevole rispetto a quello a metano (ma anche, in generale, di quello a gasolio). Sarebbe quindi opportuno in sede di progetto prevedere, se possibile, che l'eventuale uso della legna venga limitato ad impianti di dimensioni sufficienti ad ottimizzare la combustione e permettere l'installazione di idonei presidi di limitazione delle emissioni (evitando l'uso di apparecchi insostenibili da un punto di vista ambientale, quali ad esempio i caminetti aperti).

Traffico veicolare

Si ritiene opportuno approfondire l'aspetto relativo all'aumento del traffico veicolare; l'impatto di questo aumento, seppur modesto e con ogni probabilità trascurabile, meriterebbe una stima quantitativa, che tenga conto anche della fase di cantiere.

Inquinamento acustico

Le considerazioni in merito al potenziale impatto acustico, riportate nel documento preso in esame, limitano alle attività di cantiere le possibili sorgenti di rumore dell'insediamento in progetto (*Le interferenze attingono perlomeno alla normale attività edilizia di demolizione e ricostruzione*) escludendo quindi a priori la possibilità che in fase di esercizio le attività che andranno ad insediarsi possano generare immissioni sonore significative verso i ricettori presenti nell'area. Un tale approccio non è condivisibile in quanto una valutazione dell'impatto non può che scaturire da una dettagliata analisi che tenga conto sia della sorgenti di rumore afferenti alla struttura (impianti tecnologici fissi, movimentazione auto, ecc.) sia dei ricettori potenzialmente esposti al rumore da queste prodotte (v



sono abitazioni poco lontano dal confine dell'area oggetto dell'intervento). Si fa pertanto presente che in sede progettuale dovrà essere presentata la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale secondo le linee guida ARPAV riportate nella DDG ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 pubblicata nel BUR n. 92 del 7 novembre 2008.

Per quanto riguarda le attività di cantiere (demolizione e ricostruzione), si dovranno comunque adottare misure finalizzate a minimizzare il disturbo presso i ricettori. Inoltre, qualora da una valutazione previsionale di impatto acustico analoga a quella citata in precedenza si riscontrasse la possibilità di superare i limiti di legge, si potrà richiedere al Comune deroga al rispetto dei limiti per il periodo di durata del cantiere.

Inquinamento luminoso

Nel documento in esame non si fa riferimento alla possibilità di installazione di impianti di illuminazione esterna e quindi fra i potenziali impatti sull'ambiente non si considera l'inquinamento luminoso. A tal proposito si fa presente qualora impianti di illuminazione esterna dovessero invece essere installati (per esempio a servizio dei parcheggi), questi sono soggetti al rispetto dei requisiti illuminotecnici indicati all'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 2009. La stessa legge impone l'obbligo di presentare al Comune un progetto illuminotecnico redatto secondo le indicazioni dell'articolo 7 che attesti il rispetto di tali requisiti.

Inquinamento Elettromagnetico

In base al DPCM 08/07/03 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" e al successivo DM 29/05/08, dovranno essere calcolate le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) ed, eventualmente, le fasce di rispetto in corrispondenza di ogni nuova cabina elettrica o linea a media o alta tensione in progetto.

Ai sensi della normativa vigente, distanze di prima approssimazione e fasce di rispetto dovranno inoltre essere calcolate in corrispondenza di linee e cabine già esistenti, nel caso ricadessero nell'area in oggetto.

All'interno delle suddette fasce di rispetto dovrà essere esclusa qualsiasi destinazione d'uso che comporti la permanenza prolungata di persone.

Suolo/Sottosuolo

L'intervento non appare pienamente coerente con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (art. 2, comma 1, lett. d), relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

Il Rapporto Ambientale Preliminare presentato per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale relativo alla componente suolo e considera come trascurabile la perdita di suolo naturale (la differenza di superficie verde tra la situazione ante e post intervento è pari a 4.100 m²) solamente perché riguarda un'area non coltivata da tempo.

Nel capitolo "Componenti Abiotiche" del Rapporto Preliminare Ambientale, alla voce "Suolo e Sottosuolo" (pag. 16 del file pdf inviato), non si considera che la realizzazione del progetto porta al consumo di suolo (la nuova edificazione è di 540 m² maggiore rispetto all'edificio esistente) a cui si deve aggiungere la superficie interessata dalle opere di completamento (le superfici impermeabili aumentano di 2.975 m² e le superfici semipermeabili aumentano di 491 m²). Inoltre nella "Matrice delle Interferenze" (tab. 3, cap. "Conclusioni"), la componente Suolo e Sottosuolo viene considerata solo sotto l'aspetto geotecnico.

Sono quindi state totalmente ignorate per il suolo le funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui esso viene eliminato e occupato da superfici impermeabili.

Tali funzioni sono riconosciute anche dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006) secondo la quale il suolo svolge molteplici funzioni tra cui le più importanti sono:



- sostentamento dei cicli biologici,
- filtro nei confronti delle acque,
- conservazione della biodiversità,
- produzione di cibo, biomassa, e materie prime,
- elemento del paesaggio e del patrimonio culturale
- ruolo fondamentale come habitat.

A questo proposito occorre precisare che il consumo di suolo, inteso come interventi che eliminano o impermeabilizzano la superficie terrestre, rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale in quanto compromette il suo ruolo ecosistemico e i servizi forniti dal suolo quali:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

In caso di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di urbanizzazione, la possibilità di garantire tali servizi viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili.

In allegato si riporta una descrizione dei principali servizi sostenuti dal suolo che vengono eliminati in modo permanente (o ripristinabile solo a costi non sostenibili) in caso di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di urbanizzazione.

Gli eventuali effetti negativi sono solo parzialmente recuperabili prevedendo delle mitigazioni da inserire nelle norme di piano per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree a servizio parzialmente coprente, aumento di aiuole e aree verdi, ecc.).

In conclusione, alla luce dell'impatto complessivamente negativo che l'intervento ha sul suolo, si ritiene necessario evidenziare l'opportunità che l'amministrazione comunale, nella gestione degli strumenti urbanistici (varianti, strumenti attuativi, ecc.) preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. eliminazione dalla pianificazione esistente di una pari superficie soggetta a possibili nuove edificazioni) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale. Si invita infine ad individuare le mitigazioni da inserire nel progetto per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.).

Con riferimento alle considerazioni sopra riportate per le singole matrici, si ritiene il Piano in oggetto non assoggettabile a VAS. Si sottolinea altresì che tale parere è da intendersi vincolato all'inserimento, nel suddetto Piano, delle misure di mitigazione e/o compensazione fin qui descritte, quali la riduzione al minimo della copertura di suolo.



- Consiglio di Bacino Laguna di Venezia pec prot. n. 1401 del 28/12/2015 acquisita al prot. regionale n. 529755 del 29/12/2015:

Il Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia",

- vista la nota del gestore del servizio idrico VERITAS S.p.A. prot. 99799 del 21/12/2015 con la quale è stato fornito parere preventivo condizionato a specifiche prescrizioni per la realizzazione della rete fognaria e acquedottistica a servizio del comparto nella quale si esplicita che;
 - a) Via Alto Adige, che delimita l'area del comparto a est, è servita da rete di fognatura nera e da rete acquedottistica gestita da VERITAS S.p.A.;
 - b) Via Giacomo Leopardi, che delimita l'area del comparto a sud, è servita da rete acquedottistica gestita da VERITAS S.p.A.;
 - c) in ragione della zona di intervento e del numero di piani fuori terra dell'edificio in progetto è necessaria l'installazione di una autoclave con accumulo idrico per garantire la fornitura di acqua potabile;
 - d) è necessario valutare le interferenze della nuova viabilità con i sottoservizi gestiti da Veritas;
- considerato che il Comparto in questione non interferisce con le zone di rispetto delle opere di presa acquedottistiche a servizio del territorio di competenza del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia;

ritenendo di far proprie le considerazioni di VERITAS S.p.A., esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza con le seguenti prescrizioni:

- a) il comparto dovrà essere collegato alla rete fognaria ed acquedottistica gestita da Veritas a servizio dell'area oggetto di intervento. Gli oneri saranno a carico del soggetto attuatore del comparto;
 - b) in ragione della zona di intervento e del numero di piani fuori terra dell'edificio in progetto si dovrà prevedere l'installazione di una autoclave con accumulo idrico per garantire la fornitura di acqua potabile;
 - c) si dovrà trasmettere il progetto della nuova viabilità a VERITAS al fine di redigere il progetto di messa in sicurezza dei sottoservizi dalla stessa gestiti. Gli oneri saranno a carico del soggetto attuatore del comparto;
 - d) che i progetti di allacciamento alla rete di fognatura e di acquedotto siano conformi alle specifiche fornite da VERITAS S.p.A. e che da quest'ultimo soggetto siano verificati e validati.
-
- Segretariato Regionale per il Veneto pec prot. n. 279 del 07/01/2016 acquisita al prot. regionale n. 4459 del 08/01/2016:



Vista la nota prot. 29275 del 9 dicembre 2015, con la quale la Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso ha comunicato quanto segue:

"[...] La variante al P.I. in oggetto consiste nella proposta pianificatoria di realizzare un nuovo edificio polifunzionale in un comparto edificatorio sito a ridosso della "Superstrada dei Vivai", importante asse viario di collegamento tra la provincia di Padova e quella di Venezia. Sebbene l'area non sia gravata da alcun vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004, e non risulti – almeno apparentemente – prossima ad aree di interesse paesaggistico tutelate dalla legge o in base alla legge, l'attuazione degli obiettivi di piano determinerà delle inevitabili trasformazioni che possono incidere, anche significativamente, sul contesto ambientale: la sostanziale riduzione dell'area a verde (da 6.321 mq a 2.225 mq) e l'ingente volumetria di

previsione (18.000 mc) che, nella descrizione del Rapporto Ambientale preliminare, dovrà "fungere, vista l'invidiabile posizione, da 'nuova porta' della città", con un'altezza minima superiore ai 9,70 m (che consenta di superare l'altezza del nuovo cavalcavia della "Superstrada dei Vivai") e un'altezza massima, così come riscontrabile negli elaborati allegati a corredo, di 6 piani fuori terra, è tale da incidere sui rapporti di intervisibilità che potranno, potenzialmente, instaurarsi tra i volumi di previsione e i beni paesaggistici presenti nel territorio. Le indicazioni di Piano, pertanto, possono determinare effetti potenzialmente significativi sull'ambiente conseguenti all'applicazione degli scenari prefigurati e, di conseguenza, necessitano di essere sottoposte alla fase di valutazione, ai sensi dell'art. 5 co. 1 lett. m-bis) del D.Lgs. 152/2006.

In base a quanto esposto, la scrivente Soprintendenza ravvisa la necessità di sottoporre la variante del Piano degli Interventi in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica".

Vista la nota prot. 15976 del 22 dicembre 2015, con la quale la Soprintendenza Archeologia del Veneto ha comunicato quanto segue:

"[...] Gli intenti progettuali mirano a convertire l'area in oggetto, già parzialmente urbanizzata, attraverso la realizzazione di interventi edilizi prevalentemente a carattere privato-residenziale; tali interventi comporteranno, inoltre, l'adeguamento dei servizi pubblici esistenti e di parte della viabilità locale.

La documentazione non presenta dettagli specifici circa la realizzazione delle fondazioni degli edifici, con annessi sottoservizi e viabilità; ciò implica l'impossibilità di una corretta disamina delle profondità degli interventi di manomissione del sottosuolo e quindi di una valutazione del potenziale impatto dell'opera in termini archeologici. È tuttavia riscontrabile un potenziale archeologico medio, in virtù della presenza in aree limitrofe di siti archeologici già riportati nella Carta Archeologica del Veneto (vol. IV, pg. 106, siti n. 6-7-9-10-11).

Nell'area non vi sono, al momento, provvedimenti dichiarativi ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) riguardo strutture e/o reperti archeologici né zone archeologiche di cui alla parte III dello stesso D. Lgs., art. 142, comma 1, m).

Alla luce di quanto sopra esposto, questo Ufficio ritiene che il progetto possa non essere sottoposto a procedura VAS.

Resta salva la necessità che i lavori di interesse pubblico previsti siano adeguatamente proceduti dalla "Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare", ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e D. Lgs. 163, 2006.

Si rammenta che, qualora l'esito finale della procedura in corso comporti l'esclusione dell'opera in oggetto dall'assoggettabilità a VAS, la committenza sarà ugualmente tenuta a contattare per tempo la scrivente Soprintendenza per concordare tempistiche e modalità tecnico-operative per l'esecuzione dei lavori, al fine di assicurare le più adeguate misure di tutela archeologica nell'ambito in oggetto".

Sulla scorta di quanto sopra riportato questo Segretariato regionale, condividendo le valutazioni istruttorie di cui alla nota prot. 29275 del 9 dicembre 2015 della Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso e alla nota prot. 15976 del 22 dicembre 2015 della Soprintendenza Archeologia del Veneto, ritiene sussistenti, nell'ambito del procedimento *de quo*, aspetti tali da rilevare la necessità di sottoporre l'intervento in esame al procedimento di Valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.-



VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 190/2015

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per l'Area Callegaro-Sorgato - Accordo di pianificazione tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 e conseguente adozione variante al Piano degli Interventi, nel Comune di Campolongo Maggiore (VE).

Pratica n. 3143

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relativa relazione tecnica, a firma di Umberto Romani, trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 467741 del 17/11/2015;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame non viene riconosciuta per l'istanza in argomento alcuna fattispecie riferibile al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che nella relazione tecnica si riportano con la dicitura "Esiti della VINCA" le seguenti considerazioni: *"Il Piano è compatibile con le norme specifiche di tutela previste per i siti Natura 2000 dalla Direttiva "Habitat" e "Uccelli", e gli effetti potenziali sono valutabili in termini di incidenza non significativa. Sulla base di tali considerazioni non risulta necessario affrontare la "Valutazione appropriata" poiché non si rilevano incidenze per i siti Natura 2000 della Laguna di Venezia più prossimi ed esterni alle aree d'analisi (SIC IT3250030 e ZPS IT3250046). A livello generale non sono emerse incidenze significative a scapito di habitat, habitat di specie e specie" che in realtà corrispondono a quanto riportato nello studio per la valutazione di incidenza del PAT del Comune di Campolongo Maggiore;*

CONSIDERATO che l'intervento non è espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza del PAT di Campolongo Maggiore;

CONSIDERATO che tale dichiarazione, per i motivi sopra esposti, non è coerente con le disposizioni di cui alla D.G.R. 2299/2014;

CONSIDERATO che tale dichiarazione manifesta esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza, in quanto essa è formalmente e sostanzialmente imperfetta per i motivi sopra richiamati;

CONSIDERATO che con parere 142 del 20/12/2012 la Commissione Regionale VAS - Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica prescrive nello specifico che: *"in riferimento alle espansioni residenziali e/o produttive, si necessita prevedere il reimpianto di siepi e filari che dovranno essere estirpate o compromesse, nelle zone definite consone dal disegno generale del Piano di Assetto del Territorio, in modo da garantire la funzionalità ambientale preesistente. Le specie da impiegare dovranno essere di tipo autoctono e consone alla zona di impianto, e dovranno essere meglio definite in fase di Piano degli Interventi";*

PRESO ATTO che nella Prima Variante al Piano degli Interventi e contestualmente all'Accordo di Programma tra l'Amministrazione Comunale e i Soggetti Promotori, la superficie catastale coperta e scoperta dell'intero comparto è pari a m² 10290, rispetto ai precedenti m² 15349 con una differenza di m² 5059 (equivalente ai mappali 55, 386 e parte del 636 che, diversamente da quanto previsto nel PAT, mantengono la destinazione originaria);

PRESO ATTO che sul comparto così determinato insistono dei fabbricati a destinazione commerciale per m²



- 721,60, abitativa per m² 1697,02, rurale per m² 185,24;
- PRESO ATTO che l'intervento in argomento prevede la realizzazione di un edificio polifunzionale, commerciale-direzionale- residenziale, attraverso la demolizione degli edifici esistenti con una superficie coperta di m² 1820 (contro i 1280 degli edifici esistenti) con parcheggi da continuare nella parte interrata (per m² 1400), opere di completamento a verde (per complessivi m² 2225) e un volume netto di m³ 18000 da realizzarsi almeno su tre piani fuori terra;
- PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;
- CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante corrispondono ad aree attribuite alle categorie "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;
- CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus leisleri*, *Eptesicus serotinus*;
- CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;
- CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);
- RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
- CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;
- RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
- CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;
- RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
- RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per l'Area Callegaro-Sorgato - Accordo di pianificazione tra



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 e conseguente adozione variante al Piano degli Interventi, nel Comune di Campolongo Maggiore (VE) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di rispettare le prescrizioni di cui al parere 142 del 20/12/2012 la Commissione Regionale VAS - Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale;
2. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus leisleri*, *Eptesicus serotinus*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Campolongo Maggiore, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per l'Area Callegaro-Sorgato - Accordo di pianificazione tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 e conseguente adozione variante al Piano degli Interventi, nel Comune di Campolongo Maggiore (VE) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di rispettare le prescrizioni di cui al parere 142 del 20/12/2012 la Commissione Regionale VAS - Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale;
2. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus leisleri*, *Eptesicus serotinus*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Campolongo Maggiore, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

